



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, siglato in data 22 maggio 2013;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

1. La disponibilità dei dati è sempre più rilevante per l'ottimizzazione di processi e decisioni, per l'innovazione e per l'efficiente funzionamento dei mercati. In particolare, l'acquisizione e l'analisi *just-in-time* effettuata tramite l'utilizzo di complessi algoritmi di grandi quantità di dati eterogenei e in continua evoluzione (Big Data) costituisce un aspetto centrale del processo competitivo nell'ecosistema digitale.
2. L'Autorità rileva, quindi, l'essenzialità dei dati per la crescita economica, l'offerta di servizi innovativi, la creazione di posti di lavoro e il progresso sociale. Tale valutazione è coerente con i recenti interventi adottati dall'Unione Europea volti a costituire un'economia dei dati europei al fine di

rafforzare e integrare il mercato unico digitale, sostenendo e incentivando la transizione verso una *data-driven economy*. Ciò non di meno, l’Autorità, nel corso della sua attività, ha riscontrato che lo sviluppo di una *data-driven economy* potrebbe essere potenzialmente intralciato da comportamenti restrittivi della concorrenza e/o da vincoli al corretto dispiegarsi degli incentivi all’investimento e all’innovazione ad opera degli operatori presenti nell’economia digitale, e in particolare dalle piattaforme *online*.

3. In tale contesto, l’Autorità intende approfondire l’impatto che i Big Data possono avere sul dispiegarsi della libera concorrenza nel settore dell’economia digitale. A tal fine, l’Autorità considererà se e in quali circostanze i *Big Data* possono essere *input* o *asset* idonei a creare e/o rafforzare il potere di mercato di alcuni operatori, generare effetti di *lock-in* per gli utenti e costituire barriere all’entrata, e se ciò possa dar luogo a condotte anticoncorrenziali volte a escludere nuovi entranti sui mercati dell’economia digitale o favorire il coordinamento fra gli operatori presenti sui mercati. L’Autorità intende, inoltre, considerare il possibile impatto dei *Big Data* su fattori concorrenziali attinenti alla sfera qualitativa dei servizi offerti, come il livello di protezione dei dati garantito ai clienti, al fine di valutare se e in che misura aspetti relativi al livello di *privacy* possano assumere rilievo a fini concorrenziali.

4. Una valutazione del quadro concorrenziale attuale e prospettico risulta, quindi, indispensabile al fine di consentire l’individuazione di eventuali criticità concorrenziali connesse ai *Big Data* e le conseguenti misure di *enforcement* necessarie, nonché la definizione di un quadro regolamentare atto a promuovere e tutelare la concorrenza dei mercati dell’economia digitale e, al tempo stesso, fornire il corretto *set* di incentivi agli investimenti e all’innovazione nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori finali.

5. In considerazione di tali elementi, e in ragione della rilevanza economica dei *Big Data* per la crescita dell’economia digitale, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato intende procedere, in cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali e con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a un’indagine conoscitiva volta, tra l’altro, a valutare l’esistenza di una relazione fra potere di mercato e la detenzione di *Big Data*, analizzare possibili comportamenti abusivi o collusivi adottati dagli operatori dell’economia digitale, la rilevanza che il livello di *privacy* degli utenti può avere a fini concorrenziali e il quadro regolamentare idoneo a promuovere una concorrenza statica e dinamica nell’ecosistema digitale. Pertanto, ove necessario, si individueranno forme di collaborazione per consentire a

ciascuna Autorità il più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un'indagine conoscitiva congiunta con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riguardante l'individuazione di eventuali criticità concorrenziali connesse ai *Big Data* e la definizione di un quadro di regole atto a promuovere e tutelare la concorrenza dei mercati dell'economia digitale, anche al fine di individuare, ove necessario, forme di collaborazione per consentire a ciascuna Autorità il più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella